



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FLERES, FERRARA, ALICATA, BURGARETTA APARO
e CENTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2011

Delega al Governo per la modifica della disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di nuove disposizioni sulla totalizzazione dei periodi assicurativi

ONOREVOLI SENATORI. – Diversamente dalla ricongiunzione, che è divenuta una procedura sempre onerosa, la totalizzazione consente di cumulare i periodi assicurativi dovuti e versati presso diversi enti di previdenza obbligatori attribuendo a ciascun ente la quota del trattamento complessivo di sua spettanza. In questo modo la prestazione risulterà dalla somma dei diversi spezzoni senza gravare, sul piano economico, sui soggetti interessati. Le norme della totalizzazione sono entrate a far parte, già da alcuni anni, dell'ordinamento giuridico previdenziale sia pure con alcuni limiti che il presente disegno di legge si propone di superare.

In particolare, secondo la disciplina vigente, sono «totalizzabili» periodi assicurativi di almeno tre anni. Inoltre, è prevista l'applicazione del calcolo contributivo secondo i parametri ed i criteri contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180,

in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico. È noto che si tratta di modalità di calcolo che tendono a disincentivare, nei fatti, l'utilizzo della totalizzazione.

Il presente disegno di legge, pertanto, è volto a modificare, con il ricorso ad una legge delega, i punti critici del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Nel dettaglio, la delega intende rimuovere il limite dei tre anni per quanto concerne la possibilità di totalizzare e stabilire, nel solo caso dei lavoratori a cui si applichi il sistema misto, la conversione di tutti i contributi cumulati al metodo contributivo, sottoponendoli, però, alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, per quanto riguarda il calcolo della prestazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di riconsunzione dei periodi assicurativi, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, contenenti norme volte a modificare il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, al fine di definire un nuovo regime per la totalizzazione di periodi assicurativi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai soggetti di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 42 del 2006 è concessa la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un unico trattamento pensionistico a prescindere dalla durata dei periodi stessi;

b) il trattamento pensionistico è calcolato con le regole proprie dei diversi enti che concorrono per quota, ai sensi di quanto disposto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) per il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 1995 almeno diciotto anni di versamenti contributivi, inclusi quelli attinenti alla eventuale totalizzazione, la pensione derivante da totalizzazione è calcolata secondo il regime retributivo;

d) nel caso di un lavoratore a cui si applichi il sistema misto, il trattamento pensionistico derivante dal cumulo dei contributi non coincidenti è calcolato secondo le regole del regime contributivo, ai sensi di quanto disposto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

e) per gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, la misura del trattamento di vec-

chiaia, di anzianità, di inabilità o invalidità e di reversibilità è determinata *pro quota* dalle singole gestioni e in base al sistema di calcolo vigente all'epoca di versamento dei contributi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri di cui al precedente periodo sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2 e con le stesse modalità di cui al comma 3.

5. Le nuove disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui al comma 1 hanno efficacia nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti medesimi.